

IRISACQUA S.r.l.

via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO)

Reg.Impr.Gorizia C.F. e P.IVA 01070220312 Capitale Sociale €. 20.000.000,00 i.v.

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori pubblici denominati “**Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni**”

CUP E52E10000080005 – CIG 729241640E

L'anno il giornodel mese di

TRA

Irisacqua S.r.l., con sede legale in Gorizia, via IX Agosto n. 15, c.f. e p.I.V.A. 01070220312, in persona, in qualità di della Società, che dichiara di agire in nome e per conto di Irisacqua S.r.l.

E

Impresa, con sede in, c.f. e p. I.V.A., in persona del Legale Rappresentante,..... nato a il, c.f., che dichiara di agire in nome e per conto della Società, di seguito denominata l'”Impresa” o l'”Appaltatore”

PREMESSO

- che, a seguito di gara per l'affidamento di lavori a mezzo procedura, l'offerta più vantaggiosa per l'esecuzione dei lavori denominati “**Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni**” è risultata quella presentata dall'Impresa o ATI

 con sede in	
	- che, con determinazione dirigenziale n. ../. in data .././201., sono stati	
	definitivamente aggiudicati all'“Appaltatore” i suddetti lavori;	
	- che “l'Appaltatore” e il Responsabile Unico del procedimento della “Stazione	
	appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data odierna il	
	verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata	
	esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;	
	DATO ATTO	
	che secondo la legislazione antimafia è stata acquisita la certificazione	
 per l'Appaltatore dd., dalla quale	
	risulta che nulla osta ai fini dell'art.10 della legge n. 575/1965;	
	Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	ARTICOLO 1 - (Premesse)	
	1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	ARTICOLO 2 - (Oggetto dell'appalto)	
	1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all'“Appaltatore”	
	che, come sopra rappresentato, accetta, i lavori denominati “ Lavori di	
	realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna	
	d'Isonzo Capoluogo e Frazioni” . I lavori prevedono opere di collettamento di	
	acque di fognatura nera e/o mista con tutti i manufatti necessari per garantire il	
	corretto funzionamento dell'intera rete fognaria in conformità a quanto riportato e	
	dettagliatamente descritto negli atti e negli elaborati del progetto esecutivo. Il	
	luogo di esecuzione è il comune di Savogna d'Isonzo.	
	Il progetto complessivo dell'intervento è suddiviso in lotti, eseguibili	
		Pagina 2 di 21

separatamente:

- lotto 1 A, interamente su aree pubbliche, eseguibile subito ed oggetto dell'appalto;
- lotto 1 B, interamente su aree pubbliche, opzionale ed eseguibile in funzione delle disponibilità economiche di Irisacqua S.r.l.;
- Lotto 2 con opere su proprietà privata ancora da espropriare, affidabile in via opzionale all'impresa affidataria a seguito del completamento delle procedure espropriative;
- Lotto 3 con opere su aree pubbliche, ma la cui funzionalità dipende dall'esecuzione delle opere del secondo lotto, affidabile in via opzionale all'impresa affidataria a seguito del completamento del secondo lotto;
- Lotto 4 con opere su proprietà pubblica, affidabile in via opzionale all'impresa affidataria qualora siano a disposizione della Stazione Appaltante le somme necessarie per l'esecuzione delle stesse;

2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna che Irisacqua S.r.l. appalti il lotto 1 A riservandosi di affidare in via opzionale anche i successivi lotti sopra richiamati. Ciò nonostante il lavoro è comunque da intendersi unico ed inscindibile e pertanto unici sono gli elaborati grafici, di calcolo e le relazioni. L'Appaltatore eseguirà pertanto le lavorazioni del lotto 1 A ed eventualmente dei lotti 1 B, 2, 3 e 4 senza soluzione di continuità.

3. La responsabilità per eventuali danni derivanti a cose o persone dall'esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente e direttamente sull'Impresa assuntrice dei lavori anche nel caso che l'Ente committente avesse, nel corso dell'opera, a modificare in tutto o in parte le modalità di esecuzione, il progetto o comunque, a mezzo Direttore Lavori, impartisse istruzioni o disposizioni non

conformi all'Offerta e agli elaborati del progetto esecutivo in data 201.,
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. del .././....., che
qui si richiama quale parte integrante del presente contratto, anche se non
allegato, e che resta depositato agli atti del Comune.

4. L'Impresa appaltatrice potrà esonerarsi da responsabilità facendo conoscere,
a mezzo lettera raccomandata, all'Ente committente il suo dissenso motivato
nell'esecuzione di opere o di lavori allorché ravvisi la possibilità che da essa
derivino danni a persone o cose. L'Impresa appaltatrice s'impegna a fornire
tempestivamente tutta la manodopera che sarà richiesta anche verbalmente
dalla Direzione Lavori, per quanto riguarda la quantità e per quanto concerne la
qualifica degli operai.

5. Il presente contratto è inoltre regolato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dalle norme di attuazione nonché dagli articoli del D.P.R. 207/2010
ancora in vigore, norme delle quali le Parti si dichiarano pienamente edotte.

ARTICOLO 3 – (Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili)

Ai fini della contabilità dei lavori a corpo e delle varianti in corso d'opera, i gruppi
di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 184 del DM 207/2010 e s.m.i., sono
quelle indicate nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. - (Corrispettivo
dell'appalto)

1. La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto, il corrispettivo di €,
(...../..), oltre I.V.A. nella misura di legge, somma
risultante applicando il ribasso del ,..% indicato nell'offerta presentata
dall'"Appaltatore", comprensivo dell'importo di € per costo
della manodopera e di € 97'000,00 per oneri per la sicurezza. Detto elaborato

sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Non è ammessa la revisione prezzi.

3. Tutte le fatture dell'appaltatore relative **al presente contratto devono essere completate con gli estremi e l'oggetto del contratto medesimo e indicando CUP e CIG.**

4. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

5. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a misura e parte a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:

➤ per la parte a misura: ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario dell'Offerta prezzi dell'Impresa, allegata sub A) al presente contratto, con eventuale riferimento alle categorie di lavorazioni omogenee così come indicate nell'ARTICOLO 3 del presente contratto e a norma dell'art. 43, comma 7, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

➤ per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nell'ARTICOLO 3 del presente contratto, a norma dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 e s.m.i..

6. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle

ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogniqualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto un **importo non inferiore a 400'000 euro netti**, così come indicato all'Art. I-11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento lavori, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

6.1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salvo quanto emanato nel seguito. Per l'erogazione e il progressivo recupero di tale anticipazione, si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 235 del DPR 207/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria prevista.

8. Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

9. La Stazione appaltante invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'Appaltatore.

10. La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa, per mezzo di accredito della somma sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore.

11. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo

di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi a Irisacqua S.r.l. per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 (Normativa di riferimento e documenti contrattuali)

L'affidamento è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- b. Le linee guida di ANAC e i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
- c. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- d. capitolato generale d'appalto per i soggetti affidatari di lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art.253 del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (articoli vigenti);
- e. leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, anche con riferimento agli enti locali territorialmente competenti;
- f. tutta la legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;
- g. norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme EN, norme C.E.I. e testi

	citati nel presente Capitolato;	
	h. il bando di gara;	
	i. il Capitolato Speciale d'Appalto (atto n. R.21.01- 02) comprese le tabelle	
	allegate allo stesso;	
	j. gli elaborati e disegni del progetto;	
	k. l'Elenco dei Prezzi Unitari (Atto R.15.00);	
	l. il cronoprogramma dei lavori (Atto R.23.00);	
	m. l'offerta dell'Impresa;	
	In materia di sicurezza dei lavoratori si applicano le vigenti normative ed in	
	particolare:	
	a. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza	
	nei luoghi di lavoro e s.m.i.;	
	b. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e	
	s.m.i., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,	
	comma 2, lettera a), D.Lgs. 163/2006 (Atti R.24.01-02-03);	
	In caso di discordanza tra le disposizioni degli atti sopra menzionati avranno	
	prevalenza le disposizioni contenute nella Lettera di Invito e nel presente	
	contratto. Pertanto, salvo quanto diversamente stabilito nel presente contratto,	
	l'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta	
	inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dagli atti sopra menzionati, accettati integralmente	
	dalle parti ed in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Piano	
	Operativo di Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, nonché dalle previsioni	
	degli elaborati di progetto, depositati agli atti aziendali ancorché non allegati, che	
	qui si intendono integralmente riportati e trascritti e che l'appaltatore dichiara di	
		Pagina 8 di 21

conoscere ed accettare, con rinuncia a qualsiasi eccezione.

ARTICOLO 5 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, s.m.i.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto, l'Appaltatore di seguito comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto: conto corrente bancario, codice IBAN IT presso la Banca Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono:, nato a, il, c.f.....

3. Ai fini del pagamento delle fatture relative al presente contratto la Stazione Appaltante manterrà validi gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato", comunicato precedentemente dall'Appaltatore, salvo diversa indicazione che vorrà tempestivamente far pervenire alla "Stazione Appaltante".

4. Gli strumenti di pagamento relativi ai movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori eseguiti a favore di Irisacqua S.r.l. devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente **Codice Identificativo di Gara (CIG)** attribuito dall'A.N.AC. e il seguente **CUP**

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Gorizia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica

delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, l'Appaltatore di obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 6 - (Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'0 resta fisso ed invariabile.

2. Per la revisione prezzi e le variazioni dell'importo contrattuale si fa riferimento all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7 - (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori)

1. Il tempo utile totale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è suddiviso nei tre lotti come segue:

- a. Lotto 1A: 623 (seicentoventitre), giorni naturali e consecutivi;
- b. Lotto 1B: 350 (trecentocinquanta), giorni naturali e consecutivi;
- c. Lotto 2: 100 (cento), naturali e consecutivi;
- d. Lotto 3: 100 (cento), naturali e consecutivi;
- e. Lotto 4: 100 (cento), naturali e consecutivi.

Nel caso in cui si proceda contemporaneamente alla consegna di più lotti oltre al lotto 1 A, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori sarà pari a 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi e non pari alla somma dei tempi previsti per l'esecuzione di ciascun lotto come sopra riportata.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori,

qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della penale pecuniaria giornaliera, stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'Art. I-19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La penale verrà inserita nello stato finale a debito dell'Impresa. Il superamento del limite massimo pari al 10% dell'importo contrattuale dà facoltà alla Stazione Appaltante di dichiarare senz'altro risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, oltre all'obbligo, eventuale, del rimborso delle spese per protratta sorveglianza del cantiere.

4. Solo per i lavori del lotto 1 A, ai sensi e con le modalità di accertamento di cui all'art. 145 comma 9 del DPR 207/2010, all'Impresa sarà riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,03% dell'importo originario del contratto, per ogni giorno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale **e oltre al termine già offerto in fase di gara** con limite massimo pari al 10% dei 623 giorni naturali e consecutivi previsti a contratto per ultimare le opere e comunque nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico.

5. Nel caso dovessero insorgere controversie che fra Irisacqua e l'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie stesse, l'Impresa non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Irisacqua.

ARTICOLO 8 - (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità

previsti negli elaborati del progetto esecutivo.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati di cui al punto 1; gli stessi restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto che si intende qui integralmente richiamato, anche se non allegato. Le Parti si obbligano, inoltre, a rispettare tutte le condizioni impartite dalla Direzione Lavori.

4. L'Appaltatore si impegna a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) nonché a trasmettere i documenti previsti dagli allegati del D.Lgs. 50/2016 e dai documenti di gara, per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.

5. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge, comprese le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5 della L. 136/2010. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Impresa stessa. L'impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di Irisacqua S.r.l. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

6. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché quelle in materia di previdenza.

7. Sono a carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ad opere, all'ambiente, a cose e persone nella esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 9 - (Penali, risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della l. 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, Irisacqua valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 10 - (Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - (Garanzia definitiva)

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha

costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di per un importo di €, pari al ...% dell'importo di aggiudicazione, a mezzo polizza fideiussoria N. stipulata in data/... con la società che tiene indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, da qualsiasi causa determinati compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore e che preveda inoltre una specifica garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La suddetta garanzia sarà, progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 5 dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà assegnato, se la Stazione appaltante avrà dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

4. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste negli allegati di cui al precedente Art. 9), Irisacqua potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione costituita e l'Impresa sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate. Qualora la Direzione lavori accertasse che comportamenti dell'Impresa abbiano costituito grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, predisporre una relazione, corredata dai documenti necessari, indicando la stima

dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Impresa. Su tale presupposto Irisacqua formula la contestazione degli addebiti all'Impresa stessa assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, Irisacqua dispone la risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento di eventuali danni. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza ascrivibile all'Impresa rispetto alle previsioni del programma, la Direzione lavori assegna un termine per il compimento dei lavori in ritardo, dando inoltre tutte le eventuali prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, la Direzione lavori, verifica, in contraddittorio con l'Impresa o, in sua assenza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Irisacqua dispone la risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 12 - (Polizza assicurativa)

1. L'Appaltatore ha prodotto, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n. stipulata in data .././.... con la Società, dell'importo complessivo di €, per danni a impianti e opere e di € per danni agli impianti e opere preesistenti. Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di €

ARTICOLO 13 - (Subappalto)

1. La Stazione appaltante potrà autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali

subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta datata .././.... presentata in sede di offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, cottimista e fornitore con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011, si applicano anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

ARTICOLO 14 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori Edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Appaltatore, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Sardegna durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, almeno due giorni prima dell'inizio dell'opera, i nominativi del personale che verrà impiegato. Tale elenco conterrà l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato e verrà accompagnato da adeguata documentazione (es. copia del libro unico del lavoro dal quale risulta l'assunzione del dipendente, posizione INPS, posizione INAIL, ecc). L'ingresso al cantiere sarà consentito solo al personale previamente comunicato alla Stazione Appaltante per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto. Nel caso si rendessero necessarie variazioni al personale, l'appaltatore si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso comunque non inferiore a un giorno lavorativo. Rimane comunque facoltà della Stazione Appaltante chiedere, per iscritto, l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre 1 giorno lavorativo;

d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di disporre l'allontanamento dall'unità produttiva del personale dell'appaltatore che non risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi;

e) L'appaltatore è tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia. Il tesserino deve contenere le generalità del dipendente (nome, cognome, ecc.) nonché del datore di lavoro e deve essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile. L'appaltatore si impegna a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e dipendenti degli eventuali subappaltatori, nonché a verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori esponano detto tesserino.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile il "libro presenze in cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale che a qualsiasi titolo opera ed è presente presso il cantiere. Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza, l'appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel "libro presenze in cantiere"; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

5. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, con le modalità previste nell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando le ritenute previste, nonché gli importi dovuti all'Appaltatore, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, e ove occorra anche incamerando la garanzia definitiva.

6. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 15 – (Norme sull'inserimento al lavoro dei disabili)

1. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 16 – (Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante, ubicata in via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO).

ARTICOLO 17 – (Foro competente)

1. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Gorizia.

2. Nel caso dovessero insorgere controversie che fra Irisacqua S.r.l. e l'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie stesse, l'Impresa non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Irisacqua.

ARTICOLO 18 – (Spese contrattuali e registrazione)

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 19 - (Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile e s.m.i..

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 20 - (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicata sul sito internet

ARTICOLO 21 - Trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Gorizia,

Irisacqua

Impresa

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile Irisacqua e l'Impresa

dichiarano di aver letto e singolarmente approvato tutte le clausole del contratto

ed in particolare le seguenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 20, 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Irisacqua

Impresa

.....

.....